

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44-00147 ROMA
VA@pec.mase.gov.it

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Taranto
Via Marche s.n. - 74123 TARANTO
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

E, p.c.:

ARPA Puglia
Corso Trieste, 27-70126 BARI
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto Direttoriale n. 436 del 25.07.2025 di riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA DEC- 2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 e s.m.i. per l'esercizio dello stabilimento siderurgico di interesse strategico nazionale Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S. sito nei comuni di Taranto e Statte.

OGGETTO: Attività di controllo ordinaria effettuata ai sensi dell'art. 29-*decies* del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativa al I trimestre 2026 - Accertamento violazione e proposta di diffida.

Nel corso del I controllo trimestrale 2026, in data 20/02/2025, il Gruppo Ispettivo (GI) ha richiamato la Condizione di monitoraggio 2025/03/15, relativa al rapporto conclusivo del III controllo trimestrale 2025 che riportava quanto segue: *"si chiede al Gestore di fornire evidenza dell'avvenuta assegnazione dell'ordine per l'esecuzione dell'analisi affidabilistica di tipo RAMS alla ditta Tenova"*.

Tale richiesta veniva effettuata per la prima volta nel corso del III controllo ordinario 2025 in quanto era emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti nelle successive visite ispettive *"considerato che la gestione dell'intera procedura per la prevenzione degli eventi di slopping non risultava adeguata per prevenire eventi diffusivi non controllati."*

Il GI ha inoltre richiesto durante il sopralluogo di quel controllo, dettagli sull'evento presso l'impianto ACC2, avvenuto in data 31 agosto 2025 alle ore 12:55 circa, di cui alla DIR 482/2025 del 01/09/2025 con cui veniva segnalata una fase di attenzione dovuta ad una emissione in atmosfera dal tetto di Acciaieria n°2 e che risultava essere generato da *"scorie [che] raggiungono un livello tale che fuoriescono dal serbatoio"* (def. Slopping nella BAT n.78 a pagina 70/94 delle BATC del BRef IS del 2012). A tal proposito il Rappresentante del Gestore ha riferito che l'evento ha riguardato il convertitore n. 2, colata n. 521031, per la quale si è avuta una instabilità in fase di affinazione della ghisa durante il soffiaggio di ossigeno, dovuta presumibilmente alla fusione di materiale presente nella carica. Il GI ha chiesto se la carica in questione abbia subito trattamenti di desolfurazione presso l'impianto DES e/o eventuale prescorifica con specificazione nel dettaglio della frequenza e dei criteri adottati per l'effettuazione di tale operazione. Il GI ha richiesto informazioni sullo stato

di funzionalità dell'impianto DES e sulla sua frequenza di utilizzo nel corso dell'ultimo mese, anche in riferimento alla prescrizione 173 del nuovo atto autorizzativo. Il GI ha richiesto di visionare il dettaglio del contenuto di Silicio, Fosforo, Zolfo nella carica e dei carri siluro confluiti nella carica. Il Rappresentante del Gestore, in riferimento all'utilizzo dell'impianto DES ha riferito che esso è funzionante e che il suo utilizzo è finalizzato alla produzione di particolari specifiche di acciaio liquido, e non alla prevenzione dello slopping. In riferimento alle operazioni di prescorifica; il Rappresentante del Gestore ha riferito inoltre che l'operazione di prescorifica è relativamente frequente, anche in misura del 70% del totale delle colate, ed è automatizzata con la supervisione dell'operatore sulla base di parametri predefiniti quali, tra gli altri, il tenore di silicio e la vita del convertitore. In particolare, il Rappresentante del Gestore ha dichiarato che per l'evento emissivo del 31 agosto 2025 la prescorifica non è stata effettuata perchè non prevista. In riferimento al contenuto di Silicio, che è noto essere uno dei parametri la cui presenza è monitorata anche al fine prevenzione dei fenomeni di slopping, essendo tale elemento responsabile della formazione della scoria c.d. schiumosa, il Rappresentante del Gestore ha riferito che il contenuto ottimale di Silicio nella carica non deve superare una certa soglia dipendente dalla vita del convertitore, che per tale colata era di 650 ppm, ribadendo che come riportato nella nota DIR 492 del 05/09/2025 *"che il sistema di controllo di processo (prevenzione slopping) ha funzionato correttamente durante la colata"* e che l'evento è classificabile come *"reazione nel convertitore"* e non come *"slopping"*. A tal riguardo poiché la prescrizione 174 del nuovo atto autorizzativo riguarda non solo fenomeni di *"slopping"* ma anche *"eventi emissivi simili"* si ritiene necessario l'aggiornamento periodico dell'analisi affidabilistica di tipo RAMS (richiesto con la condizione di monitoraggio 2025/03/15) per l'eliminazione ovvero prevenzione del fenomeno.

Il GI ha inoltre acquisito le schermate del quadro sinottico riportanti le concentrazioni di Silicio nei carri siluro e nella carica, per l'intera giornata del 31 agosto 2025, per il giorno precedente e per quello successivo. Il Rappresentante del Gestore ha riferito che per il dettaglio sulle operazioni di prescorifica effettuata, il dato è presente a sistema e richiede la consultazione di ogni singola carica, non essendo possibile visualizzare una schermata riassuntiva complessiva. Il GI ha chiesto informazioni su quali azioni correttive sono svolte per regolarizzare il contenuto di Silicio laddove esso risulti eccedente la soglia relativa alla colata (in questo caso pari a 650 ppm). A tal riguardo il Rappresentante del Gestore ha riferito che tale regolarizzazione è effettuata tramite un'ulteriore aggiunta di calce, durante il soffiaggio con ossigeno, e con la miscelazione delle diverse colate di ghisa provenienti dagli altiforni (al momento dal solo AFO4) al fine di ottenere i valori di carica ottimali.

Nel corso del IV controllo trimestrale 2025 il GI si è recato in sopralluogo presso ACC2 al fine di chiedere chiarimenti in merito all'ulteriore evento verificatosi in data 14/11/2025 ed alla nota di dettagli inviata con DIR 714/2025. Il Rappresentante del Gestore ha dichiarato che l'evento è stato determinato anche in questo caso dalla presenza di elevato tenore di silicio che ha comportato il conseguente innalzamento della temperatura nel convertitore 1 nella fase conclusiva di affinazione della ghisa. Il Rappresentante del Gestore ha comunicato di aver adottato una istruzione di lavoro temporanea integrativa rispetto all'attuale procedura di prevenzione dello slopping o di *"eventi emissivi simili"* al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni. Il Rappresentante del Gestore ha spiegato che l'innalzamento inatteso della temperatura è stato causato dal fatto che l'attuale sistema di controllo del processo non contempla tenori di silicio sopra un determinato valore. Il GI ha chiesto pertanto in tale sede di acquisire evidenza delle attività correlate all'aggiornamento dell'analisi affidabilistica di tipo RAMS nonché attestazioni delle attività di affidamento dell'incarico per l'aggiornamento del software di processo a Tenova.

Con DIR 59 del 26/01/2026 il Gestore ha dichiarato che *"sono in corso interlocuzioni tecniche con il fornitore Tenova per finalizzare la richiesta di acquisto relativa al progetto di revamping del sistema antislopping ed aggiornamento dell'analisi RAMS (Reliability, Availability, Maintainability, Safety) esistente"*.

Inoltre con DIR 633/2025 del 28/10/2025 il Gestore dichiarava che *"in merito al sistema RAMS, è in corso la redazione di una specifica tecnica per l'assegnazione di un nuovo ordine alla ditta Tenova al fine di aggiornare il sistema esistente, attuazione della prescrizione 174 del PIC 2025"*.

Nel verbale di verifica documentale del 20 febbraio 2026 (allegato 1) il GI ha chiesto:

- il motivo per il quale a distanza di quasi 4 mesi tra le due comunicazioni non ci siano stati aggiornamenti rilevanti;
- le tempistiche per arrivare alla definizione della richiesta di acquisto definitiva.

Il Gestore ha riscontrato la richiesta con l'allegato 1 alla DIR 235/2026, con cui trasmette una nota in cui specifica che la ditta contattata per l'ammodernamento del sistema antislopping esistente è la Tenova, fornitore dell'attuale sistema e che, dalle interlocuzioni con la ditta, è emersa la necessità di coinvolgere diverse funzioni della attuale struttura organizzativa di stabilimento al fine di definire la nuova architettura mediante la quale verrà gestito il sistema antislopping ed il conseguente aggiornamento dell'analisi RAMS. Infine, ha precisato che la redazione della richiesta di acquisto definitiva ed assegnazione dell'ordine è prevista entro giugno 2026.

Nel corso del I controllo trimestrale 2026, il Gruppo Ispettivo (GI) ha esaminato anche la Prescrizione 421 del PIC di cui al Decreto MASE n.436 del 25/07/25 che recita quanto segue: *"Si prescrive al Gestore di comunicare all'Autorità di controllo, entro 2 mesi dall'emanazione del provvedimento di rinnovo, la percentuale di riutilizzo delle acque in uscita da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue, sia con riferimento ai livelli produttivi degli ultimi 5 anni sia quelli previsti al livello produttivo autorizzato con il provvedimento di rinnovo dell'AIA."*; in data 20/02/2025, il GI ha pertanto formulato la seguente richiesta (n. 20 del verbale di verifica documentale) relativa alla prescrizione n. 421 "allo stato attuale non sono state comunicate le percentuali di riutilizzo delle acque reflue trattate già riutilizzate nei processi. Inoltre, il GI chiede al Gestore l'ordine di acquisto per gli studi citati nella DIR 573 del 06/10/2025 e i tempi di conclusione". Il Rappresentante del Gestore in tale occasione ha rimandato al riscontro della DIR 573 e si è riservato di fornire ulteriori precisazioni.

Il Gestore ha fornito, con l'allegato 4 alla DIR 218 del 27/03/2026, *"la schermata del portale web di stabilimento dove vengono consuntivati i volumi e le percentuali di acqua riutilizzate, relativi all'anno 2025, per gli impianti le cui acque risultano ad oggi qualitativamente idonee allo scopo"* ed ha dichiarato che gli studi *"sono a cura del reparto "Ingegneria" facente parte della struttura di Acciaierie d'Italia."*

Dall'analisi del suddetto documento si osserva che la percentuale di riutilizzo è molto bassa per la maggior parte degli scarichi, in particolare è pari a 0% per gli scarichi 4 AM, 5 AM SF9 e SF10; 1% per 3AM; 3% per 1AM. Solo per gli scarichi 2 AM A, SF7 ed SF8 sono riportate percentuali di riutilizzo maggiormente consistenti, rispettivamente 65%, 24% e 14%.

Considerando che il Gestore dichiarava, in allegato 19 alla DIR 573 del/2025, che *"Sono in corso nell'ambito del Piano di Gestione della Acque studi sul loro impiego per altre attività, quali ad esempio servizi o antincendio, le cui valutazioni sono legate a questioni logistiche (distanze) o di interferenza."*:

Allo stato attuale non risulta pervenuta alcuna informazione sulle percentuali di riutilizzo delle acque in uscita da tutti gli impianti di trattamento con riferimento agli ultimi 5 anni ed al livello produttivo autorizzato come previsto dalla prescrizione n.421 del nuovo atto autorizzativo in riferimento.

Nel corso del sopralluogo del I controllo trimestrale 2026, si è presa anche visione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di identificazione del rifiuto (FIR). Nel Registro interno n. 62 "Disidratazione area 12" riferito alle movimentazioni dell'anno 2026 erano annotate le movimentazioni dei seguenti rifiuti inerenti "altri fanghi e residui di filtrazione" provenienti dal trattamento acque degli impianti di laminazione TNA-1/2-PLA e degli impianti di produzione tubi TUB1 e TUB2 ed occasionalmente impianti di decantazione emulsioni oleose effettuate presso l'impianto di ultrafiltrazione :

- carico del rifiuto avente codice EER 10 02 15, stato fisico liquido "L" e destinato all'operazione di trattamento "D9" (Operazione di carico 1_2_3_4_5_6_7_8_9_10_11_14_16_18_20_23/2026);

- carico del rifiuto con codice EER 10 02 15, stato fisico fangoso palabile “FP” (Operazione di carico 12_15_19_22/2026);
- scarico interno “I” del rifiuto con codice EER 10 02 15, stato fisico fangoso palabile “FP” inviato all’impianto di gestione rifiuti interno “D1” (Operazione di scarico 13_17_21/2026).

La verifica documentale ha messo in evidenza che nel Registro interno n.62 “Disidratazione area 12” riferito alle movimentazioni dell’anno 2026 non risultavano mai annotate le movimentazioni di scarico del rifiuto codice EER 10 02 15, stato fisico liquido “L”, gestito nell’attività di trattamento “D9”. Le suddette movimentazioni di scarico devono essere annotate sul registro di carico e scarico in tutti i casi in cui il Gestore effettua l’invio del rifiuto ad un trattamento interno e quindi, in base al ciclo di trattamento autorizzato, dovevano essere annotate almeno in data antecedente alla generazione del rifiuto con codice EER 10 02 15, stato fisico fangoso palabile “FP” (Rif. Paragrafo 2.2.1 “Rifiuto avviato a trattamento interno” dell’Allegato 1 – Modalità di compilazione del modello di cui all’art. 4 “Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti” al Decreto Direttoriale del MASE n. 251 del 19 dicembre 2023 – RENTRI). Pertanto, la gestione dei rifiuti è avvenuta in difformità da quanto previsto alla prescrizione n. 273 del PIC parte integrante del DM 436 del 25/07/2025, che, con riferimento specifico all’art. 190 del D.Lgs 152/06, impone, entro determinate tempistiche, l’annotazione dei rifiuti movimentati (carico e scarico del rifiuto) nel registro di carico e scarico.

A valle degli ulteriori approfondimenti, si accertano le violazioni ex art. 29-*quattuordecies* comma 2, in quanto nel corso del controllo del I trimestre 2026 è emerso che:

- I- il Gestore non ha rispettato la prescrizione n. 174 e non ha dato seguito alla Condizione di monitoraggio 2025/03/1 formulata a seguito della verifica documentale del 20/02/2026. La prescrizione prescrive al Gestore di attuare ed aggiornare periodicamente la specifica procedura operativa secondo i criteri e i parametri operativi più appropriati per la eliminazione del fenomeno del cosiddetto “slopping” e di eventi emissivi simili come a seguito degli eventi del 14/11/2025 (cfr. DIR 714/2025) e 31/08/2025 (cfr. DIR 482/2025), per i quali è stata individuata la causa nell’eccesso di Silicio nella carica di ghisa in ingresso. A tal riguardo, il Gestore ha indicato con nota DIR 235/2026 che provvederà solo nel giugno 2026 all’affidamento dell’ordine alla ditta Tenova.
- II- il Gestore non ha rispettato la prescrizione n. 421 che *“prescrive al Gestore di comunicare all’Autorità di controllo, entro 2 mesi dall’emanazione del provvedimento di rinnovo, la percentuale di riutilizzo delle acque in uscita da tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue, sia con riferimento ai livelli produttivi degli ultimi 5 anni sia quelli previsti al livello produttivo autorizzato con il provvedimento di rinnovo dell’AIA”* in quanto la tempistica di comunicazione dei dati percentuali di riutilizzo delle acque è risultata superiore ai 2 mesi (27/03/2026 anziché 04/10/2025) e soprattutto perché sono assenti i dati riferiti agli ultimi 5 anni di produzione nonché al livello produttivo autorizzato con il rinnovo.
- III- il Gestore non ha rispettato la prescrizione n. 273 in quanto non ha provveduto ad annotare nel registro di carico e scarico le movimentazioni di scarico del rifiuto codice EER 10 02 15, stato fisico liquido “L”, gestito nell’attività di trattamento “D9” nel rispetto delle tempistiche previste.

Per la violazione di cui sopra lo scrivente Servizio, ai sensi dell’art. 29-*decies* comma 6, propone a codesta Autorità di diffidare il Gestore affinché, entro 30 giorni dalla ricezione della diffida, provveda a:

- a) aggiornare l’analisi affidabilistica di tipo RAMS e aggiornare la specifica procedura operativa;
- b) fornire i dati richiesti dalla prescrizione 421;
- c) fornire dettagliata procedura di gestione dei rifiuti, sia per i rifiuti gestiti in deposito temporaneo e sia per i rifiuti avviati alle operazioni di recupero interne e smaltimento interne, che fornisca agli

operatori, in conformità a quanto previsto all'art. 190 del D.Lgs 152/06 e considerata la piena operatività del RENTRI, le necessarie informazioni al fine di effettuare la corretta compilazione dei registri di carico e scarico.

In riferimento all'art. 29-*decies* comma 9, si comunica altresì che le violazioni di cui sopra non sono state accertate precedentemente nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

In considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattuordecies* del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014, ed alla luce delle valutazioni introdotte con la presente nota informativa, salvo diversa disposizione di codesta Autorità Competente, lo scrivente Servizio ritiene di dover procedere all'applicazione del comma 2 del medesimo articolo 29-*quattuordecies* per la violazione richiamata al punto I e punto II della presente nota, fatta salva l'individuazione di un più grave reato.

Relativamente all'inosservanza della prescrizione n. 273 relativa alla "gestione di rifiuti" di cui al sopracitato punto III ed in ragione del regime sanzionatorio di cui al comma 3 lettera b) del medesimo articolo 29-*quattuordecies*, la presente nota informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto quale ipotesi di reato, con eventuale applicazione della parte VI bis del D.Lgs.152/06.

La presente informativa è stata elaborata in collaborazione con il personale ISPRA e ARPA Puglia incaricato di eseguire il controllo ed i campionamenti relativi alla I ispezione trimestrale 2026.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE
Il Responsabile
Ing. Fabio Ferranti
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegato 1: verbale di verifica documentale del 20/02/2026

Allegato 2: verbale di sopralluogo e chiusura del controllo del 24-26/02/2026

Allegato 3: estratti dal registro di carico e scarico per il rifiuto EER 100215